AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE

CONSORZIO PUBBLICO DI INTERESSE REGIONALE 10125 - TORINO, CORSO MARCONI 10

C.F.: 97639830013

Reg. Gen N. 21

Del 17 gennaio 2020

Oggetto

LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - III acconto 2019, a parziale copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro - periodo 2004/2007 - degli addetti del settore trasporto pubblico locale. (U.L. € 4.500.000,00).

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Decisione

Il Direttore Generale, ing. Cesare PAONESSA, nell'ambito della propria competenza¹, dispone di **LIQUIDARE** la spesa, pari ad **Euro 4.500.000,00**, a titolo di **III acconto anno 2019** – in ordine al contributo pubblico a parziale copertura degli oneri derivanti dal rinnovo contrattuale C.C.N.L. autoferrotranvieri, periodo 2004-2007 – con applicazione alle risorse iscritte sul macroaggregato 10.02.1.104 del Bilancio 2019, 2020 e 2021 – annualità 2020 – (**Cap/Art. 550/230**) "**Trasferimenti correnti ad altre imprese**" – Piano finanziario U.1.04.03.99.999 a favore delle Aziende indicate nell'**ALLEGATO 01**, che fa parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

Motivazione

Vista la legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i., recante "Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422", in particolare l'art. 8, come modificato da ultimo dall'art. 21 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1, relativo alla costituzione ed alle funzioni dell'ente pubblico di interesse regionale denominato "Agenzia della mobilità piemontese".

La Giunta regionale Piemonte, con deliberazione n. 37-4121 del 24 ottobre 2016, ha individuato l'**Agenzia della mobilità piemontese** quale soggetto erogatore delle risorse regionali per il pagamento dei contributi CCNL autoferrotranvieri 2004-2007 destinati alle aziende di trasporto pubblico locale aventi diritto.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 01/2019 del 22 gennaio 2019, si autorizzava il Direttore Generale a firmare, in forma di scrittura privata autenticata dal notaio, gli atti di accettazione della **cessione del credito**, da parte dell'Azienda GTT – Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. (cedente), a favore degli Istituti di Credito (cessionari).

L'Azienda GTT - Gruppo Torinese Trasporti S.p.A., con nota PEC del 12 febbraio 2019 – ns.prot.n. 1371/2019 ha comunicato che il credito vantato in ordine ai CCNL (comprensivo di tutti i contratti TPL, Metropolitana e Ferrovia) è da trasferire sul conto corrente bancario di Intesa San Paolo, già acquisito in anagrafica della contabilità.

Con proprie Determinazioni dirigenziali n. 685 del 20 dicembre 2018, n. 471 del 02 agosto 2019, n. 644 del 06 novembre 2019 e n. 707 del 25 novembre 2019 si è provveduto ad impegnare la somma complessiva, assestandola ad **Euro 38.090.000,00**, relativa all'annualità 2019 – in ordine al contributo pubblico a parziale

copertura degli oneri derivanti dal rinnovo contrattuale C.C.N.L. autoferrotranvieri, periodo 2004-2007 – a favore delle Aziende indicate nell'**ALLEGATO 01**, che fa parte integrante e sostanziale della presente Determinazione.

La legge 22 dicembre 1984, n. 887 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985), ha disposto al TITOLO V – art. 8 – comma 9, quanto segue: "Gli interventi finanziari dello Stato e di altri enti pubblici in favore delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in regime di concessione ed in gestione governativa non sono considerati contributi ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli art 28, secondo comma e 29, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".

Nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022, trova applicazione l'art. 163, comma 3, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., il quale prevede che l'esercizio provvisorio possa essere autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 151, primo comma, del medesimo testo legislativo.

Con Decreto del Ministro dell'Interno del 13 dicembre 2019, è stato disposto il differimento, dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020, del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali.

Nel caso in cui il Bilancio di previsione non sia approvato entro i termini suddetti, trova applicazione l'art. 163, comma 2, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., il quale prevede che nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

Il comma 6 del suddetto articolo sancisce che "I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi, di cui al comma 5, sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'articolo 185, comma 2, lettera i-bis)".

Inoltre, nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza.

Ritenuto opportuno e necessario procedere a quanto disposto in "Decisione":

Applicazione

- si procede alla **LIQUIDAZIONE**, con l'emissione dei relativi mandati di pagamento, di **€ 4.500.000,00** a titolo di **III acconto anno 2019**, in ordine al contributo pubblico a parziale copertura del rinnovo contrattuale CCNL autoferrotranvieri 2004-2007, da ripartirsi tra le Aziende di trasporto pubblico locale aventi diritto, come indicato nel medesimo **ALLEGATO 01**, di cui sopra;

Il Direttore Generale Cesare PAONESSA

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Torino, lì 17 gennaio 2020

_

¹ La competenza ad adottare il presente atto è definita ai sensi degli artt. 107, 179 e 183 del T.U.E.L., approvato con il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.; dell'art. 18, comma 3, dello Statuto dell'Agenzia della mobilità piemontese; dell'art. 14 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2 del 16 gennaio 2004 e s.m.i.; degli artt. 22 e 31 del vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 3/2 del 29 settembre 2005 e s.m.i., della deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 38 del 21/12/2013, con la quale l'ing. Paonessa è stato nominato direttore generale dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale, ora Agenzia della mobilità piemontese. Inoltre, ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 1 marzo 2013, le funzioni che lo Statuto e i Regolamenti attribuiscono al Segretario dell'Agenzia sono attribuite all'ing. Cesare Paonessa, direttore generale dell'Agenzia. Con deliberazione n. 20 del 30/12/2015, il Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia ha dato atto che l'Ing. Paonessa mantiene l'incarico di direttore generale dell'Agenzia sino alla nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione e, comunque, nelle more delle procedure previste dallo Statuto per l'individuazione e la nomina del direttore generale da parte del nuovo Consiglio d'Amministrazione.